

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, montaggio e smontaggio di tribune metalliche complete di ringhiere, scale di accesso e comprensive di tutti gli accessori necessari, occorrenti per i campionati mondiali di scherma che si svolgeranno a Milano tra il 22 luglio 2023 ed il 30 luglio 2023.

PADIGLIONE 3 Area Competitiva				
Tribune Area Pedane Colorate				
Nolo n° 6 tribune metalliche (4 grandi e 2 piccole) munite di saposito sedile, del tipo modulare su palco, 1200 posti a sedere (del tipo CETA serie M, n° 80 moduli 3,50 ml x 1,575 ml) complete di ringhiere e scale per l'accesso alla tribuna e alle gradonate, e di tutti gli accessori necessari, comprensive delle scalinate di esodo e per come rappresentati in pianta.	n°	1200	€ 33,00	€ 39.600,00
PADIGLIONE 3 Area Finale				
Tribuna				
Nolo n° 1 tribuna metallica (1 grande principale piu 2 oblique) munita degli appositi sedili, modulare su palco, 2430 posti a sedere in totale (del tipo CETA serie M, n° 154 moduli 3,50 ml x 1,575 ml) completa di ringhiere e scale per l'accesso alla tribuna e alle gradonate, e di tutti gli accessori necessari a realizzare le parti piane, quali corridoi trasversali, e scale di esodo, nella quantità e misura prevista nel progetto, da realizzare secondo quanto indicato in planimetria.	n°	2430	€ 44,00	€ 106.920,00
SOMMANO				€ 146.520,00
IMPREVISTI - IVA				
Imprevisti 1% del Totale	%	1		€ 1.465,20
Sub Totale				€ 147.985,20
IVA	%	22		
TOTALE				
Acireale, lì 17 maggio 2023				

Art. 2 – DURATA ED IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà approssimativamente pari a un mese, con inizio delle attività necessarie all'allestimento degli arredi da fornire approssimativamente il giorno 3 luglio 2023, comprensivo del tempo occorrente per la fornitura di tutto il materiale, l'allestimento e la realizzazione, e lo smontaggio, a decorrere dalla stipula del contratto o dall'eventuale consegna anticipata del servizio.

Il Comitato si riserva la facoltà di avviare le attività volte alla consegna della fornitura a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti per la procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a Euro 147.985,20 oltre IVA. di cui 2.338,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 – LUOGHI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le forniture richieste alla Società affidataria sono destinate ai differenti padiglioni in cui si svolgeranno i mondiali di scherma in Milano, c/o Allianz MICO.

Il Comitato si riserva di integrare gli spazi sopraelencati con ulteriori specificazioni da progetto in corso di redazione, le cui caratteristiche tecniche saranno comunicate nel più breve tempo possibile alla Società affidataria.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2001;

- le condizioni di cui all'Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contattare con la P.A.
- rispetto ad un altro partecipante alla gara, una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un medesimo centro decisionale.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. a) b) c) e d) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal D. Lgs. 50/2016).

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti, per essere ammessi alla successiva procedura negoziata, dovranno possedere i seguenti requisiti:

4.1) Requisiti di ordine generale:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici come previsto dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; si precisa che le dichiarazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) ed al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rese dal legale rappresentante devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3.
- b) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'art. 32- quater del Codice Penale.

4.2) Requisiti di idoneità professionale:

- a) se residenti in Italia essere iscritti, in alternativa: presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero, presso la Prefettura territorialmente competente nel Registro delle persone giuridiche;
- b) se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, così come previsto dall'art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

4.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) la realizzazione nel corso di almeno 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, di un fatturato globale minimo annuo pari almeno ad Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00);

4.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) aver regolarmente eseguito, nel periodo 2018-2023, almeno n. 3 servizi, anche singolarmente intesi, in attività analoghe a quelle richieste nel presente capitolato autocertificando in fase di gara per ciascun servizio almeno i seguenti dati: data, luogo, tipologia, durata, destinatario, costo della prestazione.

- b) non aver subito decadenze o revoche di appalti negli ultimi cinque anni per cause imputabili all'appaltatore.

Il possesso dei requisiti di cui sopra verrà dichiarato in dettaglio dai concorrenti in sede di partecipazione alla procedura negoziata e sarà accertato in capo all'aggiudicatario.

Le modalità di dichiarazione e la documentazione a comprova del possesso dei requisiti stessi verranno specificati nella lettera di invito al momento dell'attivazione della successiva procedura negoziata.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto secondo le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato e, ove migliorativa per il Comitato, nell'offerta presentata in sede di gara.

Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà:

- a) adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a preservare l'integrità dei luoghi sede degli eventi, ed assumersi tutti gli oneri in caso di danni;
- b) osservare tutte le prescrizioni delle vigenti norme di prevenzione infortuni e sicurezza e garantire che gli operatori impiegati operino, ove necessario, con idonea protezione e comunque nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti;
- d) impiegare nell'espletamento delle attività connesse alla fornitura esclusivamente personale specializzato, idoneo e in numero adeguato a garantire la perfetta regola d'arte;

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nelle modalità e nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge con L. n. 108/2021. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, pertanto dei requisiti di cui all'art. 6 della manifestazione di interesse, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

ART. 7 – AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento nelle modalità e nei limiti di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - PAGAMENTI

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Comitato la reportistica delle attività svolte, nella quale siano riportati il riepilogo dei servizi prestati, la data, il luogo e l'orario di esecuzione.

L'Appaltatore dovrà fatturare i servizi resi nel mese precedente, come risultanti dai rendiconti riepilogativi di cui sopra. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Comitato entro 30 giorni dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione. L'importo massimo di spesa non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In relazione a quanto sopra, l'Aggiudicatario è tenuto in particolare:

- a) a comunicare al Comitato i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario il Comitato non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

Il Comitato verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L' Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ART. 10 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Comitato e dei terzi.

L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone, dei luoghi e delle cose interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone, ai luoghi e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva il Comitato da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del Comitato stesso, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve disporre delle assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Il Comitato potrà chiedere di far esibire la polizza prima della stipula del Contratto.

ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

In ossequio all'art.1 c.4 del D.L.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, non viene richiesta la garanzia provvisoria.

In sede di stipula del contratto, che avverrà mediante scrittura privata semplice e scambio a mezzo PEC, la Società affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d'asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è costituita, a scelta dell'offerente:

- con bonifico, in assegni circolari;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari a ciò autorizzati.

Al termine del rapporto il Comitato procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 12 - PENALITA'

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e fermo restando, ove migliorativo per il Comitato, quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

a) se l'Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comitato ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo di Euro 2.500,00 il cui importo sarà calcolato dal Comitato in base alla gravità dell'inadempimento.

Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione da parte del Comitato non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d'arte.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo di spesa. Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, il Comitato avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati all'Appaltatore mediante e-mail, PEC e/o A/R. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni al Comitato nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

Il Comitato potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comitato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto del Comitato a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto obbligatoriamente al ricorrere delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC e/o A/R al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente avviso;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto;
- perdita in corso di esecuzione del contratto dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- abbandono del servizio da parte della Società affidataria, nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di scioglimento del contratto, la Società affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento, fatta salva per la Stazione appaltante di adire le competenti sedi giudiziarie per il risarcimento del danno.

In tali ipotesi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva.

ART. 14 – RECESSO

La Stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, e al ricorrere casi di cui all'art. 109 D.Lgs. 50/2016. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società affidataria con un preavviso di almeno 20 giorni. In particolare ove per un qualsiasi motivo, indipendente dalla volontà del Comitato Organizzatore Milano2023, ivi compresa la pandemia Covid-19, l'assenza di fondi e la situazione internazionale, risulti impossibile o eccessivamente gravosa la realizzazione della manifestazione FIE Fencing World Championships, il Comitato potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta alla Società affidataria, che non sarà tenuta a restituire le somme fino a quel momento incassate a titolo di corrispettivo; il Comitato dovrà rimborsare al Fornitore le sole spese sostenute e documentate fino a quel momento.

ART. 15 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI

La Società affidataria è tenuta alla piena e intera osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale di appalto. La Società affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i servizi in oggetto appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti, nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società affidataria si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni dei servizi in oggetto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Società affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

Il soggetto designato dal Responsabile del procedimento controlla che i servizi, oggetto del presente capitolato, vengano svolti con la massima cura e diligenza.

Tutte le verifiche circa la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che la Stazione appaltante ritenga necessari.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Marco Fichera.

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata.

Sono a carico della Società affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano.

ART. 21 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comitato di Finale Ligure in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss.